

Navigazione di imbarcazioni private

[L'ordinanza regionale n. 539](#) consente la navigazione di imbarcazioni private, fatte salve le disposizioni restrittive dell'autorità competente sul demanio lacuale e fluviale e le disposizioni sui servizi privati di navigazione affidati mediante autorizzazione o concessione.

Si specifica che per "imbarcazione" si intende qualsiasi unità di navigazione, indipendentemente dalle dimensioni, sono quindi inclusi anche i natanti e le imbarcazioni da diporto.